



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale n° 116 del 09/03/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione compensi professionali ai dipendenti legali dell'Avvocatura comunale relativi al primo e secondo quadrimestre 2020 per sentenze favorevoli con condanna della controparte. Regolamento Avvocatura Comunale approvato con deliberazione di G.M. n. 48/16

Il sottoscritto dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, unitamente al dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013

PREMESSO CHE

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare l'art. 23;

VISTO l'art. 9 del D.L. 24.6.2014 n. 90 come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante " *riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici* " che ha modificato in modo sostanziale i principi per la corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro alle dipendenze delle avvocature comunali, a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente;

VISTO l'art. 27 del CCNL del 14.9.2000, relativo all'erogazione dei compensi professionali al personale dell'Ente che riveste il profilo professionale di "Avvocato";

VISTO il Regolamento dell'Avvocatura comunale approvato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24.6.2014 n. 90 come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, con deliberazione della G.M. del 26 gennaio 2016 n. 48, relativo alla disciplina di erogazione dei compensi professionali che forma parte integrante e sostanziale del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 12 e seguenti del succitato regolamento dell'Avvocatura Comunale che disciplinano il riconoscimento dei compensi professionali ed il procedimento di liquidazione degli onorari in favore degli avvocati con rapporto di lavoro dipendente presso l'Avvocatura del Comune, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Ragusa;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, Allegato n. 4/2, punto 5.2, lett. a), che per i compensi ai dipendenti dell'avvocatura comunale dispone che: *“Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”*;

RITENUTO, pertanto, che occorre provvedere alla liquidazione di detti compensi sulla base della disciplina contrattuale e regolamentare sopra citata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014 la liquidazione dei compensi soggetti a tale regolamentazione riguarda sia le sentenze favorevoli con recupero delle spese a carico di controparte (art. 9 comma 3), sia le sentenze favorevoli al Comune con spese compensate;

DATO ATTO che la liquidazione delle spettanze avviene in base alle norme regolamentari vigenti, dietro acquisizione dei provvedimenti giudiziari e delle relative notule;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 267/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16.10.2018, i magistrati contabili della Lombardia, hanno chiarito che il pagamento dell'IRAP dovuta dal Comune sui compensi professionali dei propri avvocati non deve comportare una corrispondente decurtazione della somma finale

corrisposta al singolo avvocato a titolo di compenso professionale. Con la conseguenza che l'Amministrazione non può operare, sugli importi corrisposti agli avvocati comunali a titolo di compensi professionali, la trattenuta dell'IRAP. (vedi anche sentenza n. 4970/2017 Consiglio di Stato; Sent. n. 147/2015 Corte d'Appello di Brescia; Sent. n. 102/17 sez. Lavoro Trib. di Firenze);

DATO ATTO che il limite degli onorari, inclusi gli oneri riflessi di legge ed al netto dell'IRAP, è fissata ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014 in € 74.000,00 equivalente ai compensi lordi maturati nell'anno 2013 per propine conseguenti a sentenze vinte con compensazione delle spese;

DATO ATTO, inoltre, che il limite dei compensi complessivi che possono essere erogati agli avvocati aventi diritto è equivalente al "trattamento economico complessivo" (T.E.C.) del singolo avvocato ai sensi dell'art. 9, comma 7;

PRESO ATTO, altresì che, ai sensi del richiamato art. 9, comma 7, del D.L. 24.6.2014 n. 90, i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al proprio trattamento economico complessivo annuo (composto da stipendio tabellare, trattamento accessorio ed onorari maturati nell'anno, v. Corte dei Conti, Sez. Lombardia n. 44/2016; art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 " ; circolare del MEF n. 12/2011; circolare UNAEP prot. 17/2014 del 22.12.2014; sentenza della Corte dei Conti sez. Riunite n. 56/2011;) che è pari ad € 89.291,95 per l'avvocato Sergio Boncoraglio e ad € 69.872,63 per l'avvocato Silvia Tea Calandra Mancuso;

VISTO, l'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 "contenimento delle spese in materia di pubblico impiego"; la circolare del MEF n. 12/2011; la circolare UNAEP prot. 17/2014 del 22.12.2014; la sentenza della Corte dei Conti sez. riunite n. 56/2011;

RITENUTO di procedere con la presente determinazione alla liquidazione dei compensi relativi alle sentenze favorevoli al Comune con condanna della controparte, e di rinviare la liquidazione relativa alle sentenze favorevoli con spese compensate ad altra successiva determinazione:

VISTA la nota prot. n. 130623 del 30.11.2020, con la quale gli avvocati Sergio Boncoraglio e Silvia Tea Calandra Mancuso, quali procuratori dell'Ente, hanno presentate le parcelle relative al 1° quadrimestre 2020, che si allegano al presente atto, per un importo complessivo di € 92.407,88 comprensivo degli oneri riflessi di legge, oltre IRAP;

specificatamente €. 46.077,54 per l'avv. Boncoraglio ed €. 46.330,34 per l'avv. Calandra Mancuso, come specificate nel seguente prospetto:

Boncoraglio	Condanna di controparte	Spese compensate	totale
1° quadrimestre 2020	2.692,49	43.385,05	46.077,54

Calandra	Condanna di controparte	Spese compensate	totale
2° quadrimestre 2020	8.548,34	37.782,00	46.330,34

VISTA la nota prot. n. 2881 dell'11.01.2021, con la quale gli avvocati Sergio Boncoraglio e Silvia Tea Calandra Mancuso, quali procuratori dell'Ente, hanno presentate le parcelle relative al 2° quadrimestre 2020, che si allegano al presente atto, per un importo complessivo di € 23.313,05 comprensivo degli oneri riflessi di legge, oltre IRAP; specificatamente € 17.333,00 per l'avv. Boncoraglio ed €. 5.880,05 per l'avv. Calandra Mancuso, come specificate nel seguente prospetto:

Boncoraglio	Condanna di controparte	Spese compensate	totale
2° quadrimestre 2020	3.330,00	14.003,00	17.333,00

Calandra	Condanna di controparte	Spese compensate	totale
2° quadrimestre 2020	43205,05	1.575,00	5.880,05

CONSIDERATO che l'ANCI, con un parere del 27.09.2017, ha chiarito che i compensi professionali degli avvocati dipendenti, maturati in un determinato anno e liquidati nel rispetto dei tetti previsti dalla legge (tetto retributivo individuale generale; tetto retributivo individuale specifico; tetto finanziario collettivo), possono, qualora superiori allo

stanziamento previsto per quell'anno, essere riconosciuti l'anno successivo, sempre nel rispetto dei tre tetti; il parere è fondato su due ragioni :

1) la norma non stabilisce alcuna decadenza nella liquidazione dei compensi con riferimento all'anno di maturazione;

2) i limiti riguardano la "ripartizione" e/o la "corresponsione" dei compensi legali da parte degli uffici dell'ente, ma non incidono sul consolidarsi del diritto di credito, da soddisfare nei limiti della prescrizione. Se il legislatore avesse voluto incidere sul diritto di credito avrebbe dovuto utilizzare termini più espliciti.

Tra l'altro, il parere fa notare che i compensi professionali non sono da qualificare come degli incentivi, ma sono compensi finalizzati a remunerare l'attività professionale specifica dell'avvocato, attività che potrebbe essere acquisita all'esterno dell'amministrazione pubblica con costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

Inoltre, anche sotto un profilo logico, il parere fa rilevare che le sentenze emesse in un certo anno sono relative a cause anche risalenti nel tempo, per cui, opponendo all'avvocato i limiti predetti, lo si priverebbe definitivamente dei compensi per cause risalenti solo perché eccedenti il trattamento economico di quell'anno.

RITENUTO di condividere il parere dell'ANCI;

VISTE le parcelle presentate dai procuratori dell'Ente, avvocato Sergio Boncoraglio e avvocatessa Silvia Tea Calandra Mancuso relative al 1° quadrimestre 2020 e 2° quadrimestre 2020, come specificato nel seguente prospetto:

Boncoraglio	Condanna di controparte	Spese compensate	totale
1° quadrimestre 2020	2.692,49	43.385,05	46.077,54
2° quadrimestre 2020	3.330,00	14.003,00	17.333,00
TOTALE	6.022,49	57.388,05	63.410,54

Calandra	Condanna di controparte	Spese compensate	totale
1° quadrimestre	8.548,34	37.782,00	46.330,34

2020			
2° quadrimestre 2020	4.305,05	1.575,00	5.880,05
TOTALE	12.853,39	39.357,00	52.210,39

Dato atto che le somme da liquidare per le sentenze con condanna alle spese della controparte, sono state accertate al cap. 340.8 imp. 15/2020, e che le somme da liquidare per sentenze favorevoli con compensazione delle spese saranno liquidate con successiva determinazione, le somme da liquidare sono le seguenti:

	Condanna di controparte 1° quadrimestre 2020	Condanna di controparte 2° quadrimestre 2020	TOTALE
Calandra	8.548,34	4.305,05	12.853,39
Boncoraglio	2.692,49	3.330,00	6.022,49
TOTALE	11.240,83	7.635,05	18.875,88

ACCERTATO che ai fini della liquidazione risulta rispettato, per entrambi gli avvocati, il limite previsto dall'art. 12, comma 4, del regolamento dell'Avvocatura comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 163, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali);

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel bilancio sopra richiamato;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. Regione Sicilia;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. di riconoscere agli avvocati dell'Avvocatura Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 3 e 6, del D.L. 24.6.2014 n. 90, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114, i seguenti compensi professionali afferenti al 1° e 2° quadrimestre 2020 relativi a sentenze favorevoli al Comune con condanna alle spese della controparte e di rinviare la liquidazione relativa alle sentenze favorevoli al Comune con compensazione delle spese

- avvocato Sergio Boncoraglio € 4.716,86 per compensi per sentenze favorevoli con condanna alle spese della controparte, oltre oneri riflessi per €. 1.305,63 ed IRAP di legge per €. 400,93 per un totale complessivo di €. 6.423,42;

- avvocatessa Silvia Tea Calandra Mancuso € 10.066,88 per compensi per sentenze favorevoli con condanna alle spese della controparte, oltre oneri riflessi per €. 2.786,51 ed IRAP di legge per €. 855,68, per un totale complessivo di €. 13.709,07;

2. di liquidare nel bilancio 2021 la spesa per compensi agli avvocati dell'Avvocatura comunale derivanti a sentenze favorevoli al Comune di Ragusa con condanna alle spese della controparte, ai seguenti capitoli:

- €. 14.783,74 per compensi al cap. 1042.0, imp. 2028/2020 FPV, cod. Bil. 01.11-1.01.01.01.004, Bil. 2021, scadenza 2021, così ripartiti:

avv. Sergio Boncoraglio €. 4.716,86

avv. Silvia Tea Calandra Mancuso €. 10.066,88

- € 4.092,14 per oneri riflessi, al cap. 1042.1, imp. 1994/2020 FPV, cod. Bil. 01.11-1.01.02.01.001, Bil. 2021, scadenza 2021 così ripartiti:

avv. Sergio Boncoraglio €. 1.305,63

avv. Silvia Tea Calandra Mancuso €. 2.786,51

- €. 1.256,62 per IRAP al cap. 1.042.5, imp. 1663/2020 FPV, cod. Bil. 01.11-1.02.01.01.001, Bil. 2021, scadenza 2021, così ripartiti:

avv. Sergio Boncoraglio €. 400,93

avv. Silvia Tea Calandra Mancuso €. 855,68

3. dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

5. di autorizzare l'ufficio stipendi di questo Comune al pagamento connesso alle superiori liquidazioni.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propria motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 09/03/2021

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale